


APPALTO DI GESTIONE
SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE EDILE ED OPERE AFFINI E DI
GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI IFO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
 PER LE IMPRESE APPALTATRICI, I PRESTATORI D'OPERA E DI
 LAVORO SOMMINISTRATO OPERANTI NEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI (I.F.O.) DI ROMA
 (ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08)

REDATTO DA	APPROVATO DA	REVISIONE N.	DATA
RESPONSABILE SPP <i>Franco Lufrani</i> 	DIRETTORE GENERALE <i>Dott. Francesco Ripa di Meana</i>	0	14 MAG. 2018
ADDETTO SPP <i>Marisa Marcucci</i>			
PRESA VISIONE			
DATORE DI LAVORO APPALTATORE			

COMMITTENTE:			APPALTATORE 1:		
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)			Coop. Soc. Nuova Sair Onlus		
FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:	FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:
RUP			DATORE DI LAVORO		
RSPP			RSPP		

COMMITTENTE:			APPALTATORE 2:		
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)					
FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:	FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:
RUP			DATORE DI LAVORO		
RSPP			RSPP		

SOMMARIO

<u>1 INTRODUZIONE</u>	3
<u>2 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	3
<u>3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI</u>	5
<u>4 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI</u>	7
<u>5 INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO</u>	9
5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE	10
5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE 1	10
5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE 2	11
5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO	12
<u>6 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE</u>	13
6.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE	13
6.2 ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE 1	17
6.3 ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE 2	17
<u>7 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</u>	19
7.1 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI	21
<u>8 DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA</u>	35
<u>9 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE</u>	36
9.1 DIVIETO DI FUMO	37
9.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO	37
9.3 RISPETTO DELL'UTENZA	37
9.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA	38
9.5 AREE CON RESTRIZIONE DI ACCESSO	38
<u>10 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO</u>	40
10.1 RISCHI STRUTTURALI	40
10.2 RISCHIO ELETTRICO	40
10.2.1 Norme precauzionali	41
10.3 RISCHIO DI INCENDIO	41
10.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA	42
10.4 RISCHIO BIOLOGICO	42
10.4.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	44
10.5 RISCHIO RADIOLOGICO	44
10.5.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	45
10.6 RISCHIO LASER	46
10.6.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	46
10.7 RISCHIO CHIMICO	47
10.7.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	47
10.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	48
<u>11 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTO D. Lgs. 81/08 s.m.i. APPALTATORE</u>	49
<u>12 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTO D. Lgs. 81/08 s.m.i. SUBAPPALTATORE</u>	50

1. INTRODUZIONE

Gli IFO attuano una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro.

L'esternalizzazione di attività aziendali e servizi in campo sanitario può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è l'azienda committente o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) è stato redatto dalla stazione appaltante in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- ✓ per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✓ per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

2. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.

Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere **necessariamente aggiornata** al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste, quindi nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

Pertanto questo documento contiene le informazioni da fornire alle imprese appaltatrici e subappaltatrici in merito a:

- a) rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;**
- b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale dell'Azienda;**
- c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.**

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture I.F.O. (degenti, utenti, visitatori).

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un **contatto rischioso** tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

Si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

E' esclusa la possibilità di interferenze nei seguenti casi:

- a) **la mera fornitura senza installazione**, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- b) **i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante**, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) **i servizi di natura intellettuale**, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il D.U.V.R.I. riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze , pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

• **D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare l' art. 26.**

Comma 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Comma 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

***Comma 4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*

***Comma 5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.*

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

***Comma 6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori*

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)	D.U.V.R.I. REV. Pag 7 di
---	---	------------------------------------

merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Comma 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

Comma 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere **munito di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Secondo l'art.5 della legge 136/2010, la tessera di riconoscimento dovrà contenere, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

(*nota 1*) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

• **D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i.**

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione.

SSL: Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

RUP: Responsabile Unico del Procedimento.

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)	D.U.V.R.I. REV. Pag. 8 di
--	---	-------------------------------------

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

CONTRATTO DI APPALTO: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.Lgs. 163/06 s.m.i.).

CONTRATTO D'OPERA: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro

RISCHI DA INTERFERENZA: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. I rischi da interferenza sono quindi:

- quelli esistenti nell'area di lavoro comune ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08.

DUVRI PRELIMINARE: Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante un valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

RISCHI GENERALI: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda Ospedaliera, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO D'APPALTO: Soggetto degli IFO che coordina le attività relative alle procedure di affidamento nelle varie fasi di esecuzione del contratto, può coincidere con il RUP in fase di appalto.

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA IFO

La struttura organizzativa della sicurezza degli I.F.O di Roma, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA IFO	
DATORE DI LAVORO	<i>Dott.Francesco Ripa di Meana</i>
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	<i>Franco Lufrani</i>
ADDETTI SPP	<i>Marisa Marcucci Graziella Rossi</i>
COORDINATORE MEDICI COMPETENTI	<i>Dott.Giorgio Raffaele</i>
MEDICO AUTORIZZATO	<i>Dott. Giorgio Raffaele</i>
ESPERTO QUALIFICATO	<i>Dr.ssa Lidia Strigari</i>

5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	<i>ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI di Roma</i>
INDIRIZZO SEDE LEGALE	<i>Via Chianesi n. 53 00144 Roma</i>
RECAPITO TELEFONICO	<i>06-52661</i>
LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	<i>Franco Lufrani</i>
RUP / D.L. COMMITTENTE	
U.O.C. PROPONENTE IL CONTRATTO	
U.O.C. DESTINATARIA DEL CONTRATTO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	

5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RIPETERE SPECIFICA PER OGNI SUBAPPALTATORE

Azienda appaltatrice 1	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
RESPONSABILE COMMESSA/REFERENTE C/O I LUOGHI DELLA COMMITTANZA	
TELEFONO E FAX	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	
RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	
ADDETTI GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	

5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

Azienda appaltatrice 2	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
RESPONSABILE COMMESSA/REFERENTE C/O I LUOGHI DELLA COMMITTANZA	
RECAPITO TELEFONICO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	
RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	
ADDETTI GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	

Azienda appaltatrice 3	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
RESPONSABILE COMMESSA/REFERENTE C/O I LUOGHI DELLA COMMITTANZA	
RECAPITO TELEFONICO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	
RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	
ADDETTI GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	

5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO	servizio integrato di manutenzione edile ed opere affini e di gestione patrimoniale degli ifo
DURATA DELL'APPALTO	12 mesi
AREA D'INTERVENTO/SERVIZIO REPARTO-PIANO AREA SPECIFICA	INTERA STRUTTURA I.F.O.
NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI	Secondo esigenze di cantiere
ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (APPALTATORE)	
ORARIO DI LAVORO	Secondo esigenze di cantiere
PERIODICITA' DEI LAVORI QUOTIDIANA SETTIMANALE - MENSILE VARIABILE	Secondo esigenze
INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI	Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art.20 comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO	Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dal Committente, dell'apposito verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento .
INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVIZIO	Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato della ditta appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.

Per il dettaglio del servizio appaltato si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e ai suoi allegati.

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

6.1 ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

SANITARIA / OSPEDALIERA/ UNIVERSITARIA

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

<p>AGENTI CHIMICI</p> 	<p>Uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici.</p> <p>I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente i Laboratori, le Sale Operatorie, l'Anatomia Patologica, i Reparti e Day Hospital di Oncologia e Oncoematologia, i locali tecnologici, officine, la Centrale di Sterilizzazione e gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p>RADIAZIONI IONIZZANTI</p> 	<p>Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate).</p> <p>L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC).</p> <p>L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</p> 	<p>Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).</p> <p>Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p>CAMPI MAGNETICI</p> 	<p>Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: non possono essere introdotti elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete, in quanto possono verificarsi seri danni alle apparecchiature di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente od il personale.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>



Rischio da Agenti Biologici

E' un rischio ubiquitario. Le aree sono ad accesso controllato e limitato secondo le indicazioni della normativa.

I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.

Nell'IFO (Polo Oncologico, Polo Dermatologico) la presenza di agenti biologici ha per lo più un carattere di epifenomeno indesiderato ma inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto di lavoro.

Si verifica un uso deliberato di agenti biologici nel laboratorio di microbiologia e in alcuni laboratori dove vengono utilizzate tecniche di biologia molecolare.

Per alcune Strutture degli Istituti e per alcune figure professionali, tuttavia, il rischio da agenti biologici risulta più elevato e consequenzialmente deve essere posta una maggiore attenzione.

I servizi più a rischio risultano essere:

- Chirurgia Toracica -Broncoscopia
- Dermatologia Infettiva - MST
- Ematologia
- Fisiopatologia Respiratoria
- Sale Operatorie
- Oncologia Medica 1
- Oncologia Medica 2
- Otorinolaringoiatria
- Ortopedia
- Patologia Clinica e Microbiologia
- Rianimazione
- Laboratori
- Centro Trasfusionale
- Sala Prelievi

I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati in attesa dello smaltimento.

Per quanto attiene al rischio da TBC, secondo le Linee Guida Nazionali l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l'Istituto Dermatologico S. Gallicano, in base all'epidemiologia della patologia tubercolare la tipologia dei pazienti e le caratteristiche degli Istituti, può essere classificata ad un "livello di rischio basso" (conversione tubercolinica degli esposti uguale a quella della popolazione generale dell'area su cui insiste il presidio; ricoverati anche occasionalmente fino a 6 pazienti affetti l'anno). Tuttavia anche per il rischio da TBC deve essere posta una maggiore in alcuni servi/reparti:

- Chirurgia Toracica -Broncoscopia
- Dermatologia Infettiva - MST
- Ematologia
- Fisiopatologia Respiratoria
- Oncologia Medica 1
- Oncologia Medica 2
- Otorinolaringoiatria
- Patologia Clinica e Microbiologia
- Rianimazione
- Sala Prelievi

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

<p>RADIAZIONI LASER</p> 	<p>Impiego di apparecchi laser, pericolosi particolarmente per l'occhio: emettono un particolare tipo di luce, in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori (oculistica, dermatologia) e per usi fisioterapici. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p>ENERGIA ELETTRICA</p> 	<p>In ogni ambiente sanitario esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici. Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile della suddette strutture. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p>MOVIMENTAZIONE CARICHI</p> 	<p>Movimento delle merci all'interno della Struttura sanitaria. Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di traspallets, i reparti sono dotati di carrelli. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.</p>
<p>CADUTE</p> 	<p>Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p>RISCHIO DI INCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE</p>	<p>I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi. Sono presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta, idonei a garantire l'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti. Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell'attività è presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.</p>
<p>STRUTTURE E FABBRICATI</p>	<p>Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITENTE

<p>LUOGHI DI LAVORO</p>	<p>L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro. I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere. Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto</p>
<p>IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO</p>	<p>Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti. L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi</p>
<p>LOCALI A RISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, DEPOSITI BOMBOLE, ARCHIVI, ECC.)</p>	<p>Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi</p>

6.2 ATTIVITA' DELL'APPALTATORE 1

DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RIPETERE SPECIFICA PER OGNI SUBAPPALTATORE

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE 1	
NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI	
ORARIO DI LAVORO	

RISCHI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE, MEZZI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (ESTRARRE DAL DVR DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE)					
FASE LAVORATIVA / MANSIONE	RISCHI INTRODOTTI	AREE D'INTERVENTO	PERIODICITÀ INTERVENTO	ELENCO ATTREZZATURE/ MACCHINARI/AUTOMEZZI	ELENCO SOSTANZE IMPIEGATE
N.B. ALLA PRESENTE SCHEDA SINTETICA PUÒ ESSERE ASSOCIATO UNO SPECIFICO ALLEGATO DA PARTE DELL'APPALTATORE					

6.3 ATTIVITA' DELL'APPALTATORE 2

DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RIPETERE SPECIFICA PER OGNI SUBAPPALTATORE

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE 2	
NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI	
ORARIO DI LAVORO	

RISCHI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE 2, MEZZI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (ESTRARRE DAL DVR DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE)					
FASE LAVORATIVA / MANSIONE	RISCHI INTRODOTTI	AREE D'INTERVENTO	PERIODICITÀ INTERVENTO	ELENCO ATTREZZATURE/ MACCHINARI/AUTOMEZZI	ELENCO SOSTANZE IMPIEGATE
N.B. ALLA PRESENTE SCHEDA SINTETICA PUÒ ESSERE ASSOCIATO UNO SPECIFICO ALLEGATO DA PARTE DELL'APPALTATORE					

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione.

In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda Ospedaliera in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

Fase 1.	COMUNICAZIONE DI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.
	<p>In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente • le misure di prevenzione adottate • le misure stabilite per la gestione delle emergenze • le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori

Fase 2.	VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI LORO AFFIDATI.
	<p>La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali (in via esemplificativa e non esaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione alla Camera di Commercio • certificazione sulla regolarità contributiva • dichiarazione (punto 11) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i. • documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 163/06 s.m.i.

Fase 3.	<p>COOPERAZIONE CON GLI APPALTATORI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI RECIPROCHE.</p>
	<p>Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'Appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto.</p> <p>Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'Impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.</p> <p>Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Disciplinare di gara.</p>

Fase 4.	<p>INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D' INTERFERENZE PRELIMINARE E SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI.</p>
	<p>Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, gli IFO integrano il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redigono il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> · luoghi ed attività svolte dal committente · attività svolte dall'appaltatore · rischi derivanti dalle interferenze tra le attività · misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori. <p>Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.</p> <p>Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico e organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.</p>

7.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:

- le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, così come previsto dal Disciplinare di gara;
- i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio. (aziende sanitarie)

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa.

La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore, tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.

Si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima dell'entità delle esposizioni. La stima del rischio è stata effettuata valutando due parametri fondamentali:

- **gravità** del danno che potrebbe derivare a una o più persone;
- **probabilità** che il danno si manifesti.

La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa:

- probabilità che si manifesti l'evento pericoloso;
- probabilità che vi siano persone esposte all'evento pericoloso;
- probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall'evento pericoloso.

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale della Probabilità **P** e del Danno **D** ed i criteri per l'attribuzione dei valori.

Tabella 1 - Scala delle Probabilità "P"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. ➤ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Agenzia o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le banche dati delle fonti di danno, infortuni e malattie professionali dell'Agenzia, dell'ISPEL, etc.). ➤ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Agenzia.
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo automatico o diretto. ➤ E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Agenzia.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. ➤ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. ➤ Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ➤ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ➤ Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ➤ Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ➤ Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$R \text{ (Rischio)} = P \text{ (Probabilità)} \times D \text{ (Danno o Magnitudo)}$$

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo indicato nell'esempio sotto riportato, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio "R"

PROBABILITÀ	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
	DANNO			

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

Tabella 3 - Scala dell'entità dell'Indice di Rischio "IR"

VALORE	DEFINIZIONE RISCHIO
IR > 8	ALTO - Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
4 [IR] 8	MEDIO - Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità
2 [IR] 3	BASSO - Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento
IR = 1	TRASCURABILE - Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHI O INTER FER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA		
						SI	NO	
RISCHIO STRUTTURALE	Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro	BASSO	Intero stabile	Le strutture dell'Azienda Ospedaliera sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Non è previsto il sovraccarico strutturale per l'attività in appalto, né le attività d'appalto prevedono interventi sulle strutture dell'immobile. Ove tale rischio sia presente l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni o segnaletica dell'A.S. Si dispone all'appaltatore l'utilizzo delle strutture in maniera idonea nonché il divieto della modifica degli elementi in modo da mantenere inalterate le condizioni di sicurezza. Sono escluse le attività derivanti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 smi.		X	
	Luoghi di lavoro sotterranei e semisotterranei	BASSO	Piani da -1 a -3	I locali sono realizzati e mantenuti in conformità alle specifiche norme di riferimento con idonee condizioni d'illuminazione e microclima			X	
	Caratteristiche dei parapetti	TRASCUR	Intero stabile	Viene effettuata la manutenzione e verifica periodica sullo stato di conservazione e sulla stabilità dei parapetti.			X	
	Caratteristiche delle scale fisse	TRASCUR	Intero stabile	Sono realizzate a regola d'arte ed i gradini non sono scivolosi in relazione al normale utilizzo delle scale.			X	
	Caratteristiche uscite, e porte finestre e superfici vetrate	BASSO	Intero stabile	Le uscite/porte/finestre sono regolarmente mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento. L'azienda, ove necessario, adotta idonea segnaletica di sicurezza.			X	
	Caratteristiche della pavimentazione	BASSO	Intero stabile	Le aree di transito interne ed esterne sono regolarmente mantenute al fine di evitare il presentarsi di fonti d'inciampo, scivolamento, buche o avvallamenti pericolosi. Il fondo delle aree esterne aziendali è regolare ed uniforme. Nelle aree esterne non sono presenti depositi di materiale di scarto, obsoleti, ecc, ad eccezione di quello appositamente autorizzato ed idoneamente delimitato.		Si dispone all'appaltatore il mantenimento delle aree libere e pulite e l'impossibilità di destinare gli spazi a deposito di materiale di scarto e di risulta se non espressamente autorizzati dell'A.S. ed opportunamente delimitati e segnalati.		
	Utilizzo di vie di circolazione esterne – investimento da automezzi	BASSO	Parcheggi e viabilità del complesso ospedaliero	Sono adottate idonee misure per i pericoli dovuti a guasti o lavori di riparazione e manutenzione delle aree di transito esterne. Si rappresenta la presenza di altri veicoli circolanti condotti sia da dipendenti dell'A.S. che di altre Ditte in appalto e dagli utenti della struttura. E' presente traffico pedonale. Delimitazione delle aree di carico e scarico		Si dispone all'appaltatore di interdire le aree di transito esterne in caso d'intervento/operazioni di carico-scarico o se temporaneamente non percorribili. Inoltre è necessario apporre idonea. Si dispone il divieto di manovrare contemporaneamente ad altri automezzi nelle aree di carico e scarico segnaletica di pericolo e divieto di transito. L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree della struttura deve avvenire rispettando la segnaletica esistente e conformemente alle regole generali del codice della strada. All'interno dell'A.S. tutti i mezzi devono procedere comunque "a passo d'uomo".		X
	Altezze, n. di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza	TRASCUR	Intero stabile	Le strutture dell'A.S. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona sgombra (materiali di risulta smaltiti a carico dell'appaltatore)		X	

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO ELETTRICO	Uso improprio impianti elettrici	BASSO	Intero stabile	Gli impianti e le apparecchiature dell'A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	Si dispone all'appaltatore, ove necessario, l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica e il corretto uso degli impianti elettrici dell'A.S.		X
	Sovraccarichi e cortocircuiti	BASSO					X
	Elettrocuzione	BASSO					X
	Impianto di messa a terra e scariche atmosferiche	TRASCUR					X
	Uso di attrezzature elettriche/elettromedicali	BASSO					X
	Black out	TRASCUR					X
			Il piano di emergenza SGSA – IFO disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	L'appaltatore deve seguire rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	X		

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

schede seguenti l'analisi dei

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO MECCANICO	Caduta oggetti dall'alto Errato posizionamento di scaffali, contenitori trasportati su carrelli, ecc.	TRASCUR	Intero stabile	Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi.	Si dispone il corretto posizionamento dei contenitori e di materiali, l'utilizzo di idonei bidoni e carrelli per il trasporto. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione.		X
	Caduta persone dall'alto Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri. Concomitanza di personale e ditte e personale dell'A.S. e/o personale di altre ditte.	BASSO	Intero stabile	Utilizzo di idonee scale marcate CE che consentano all'operatore di accedere ai ripiani degli scaffali.	Evitare lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H < 2 metri). Organizzazione del lavoro evitando concomitanze/interferenze con personale dell'A.S.		X
	Caduta/inciampo per pavimentazione scivolosa/presenza ostacoli	BASSO	Intero stabile	Pavimenti antiscivolo regolarmente mantenuti. Disposizioni per il personale aziendale ed altri appaltatori per il regolare utilizzo degli spazi.	Attenzione e rispetto della segnaletica mobile per la presenza di rischio scivolamento/inciampo/ostacoli. Si dispone l'eliminazione degli eventuali ostacoli al termine delle attività ed ove necessario, per le attività, l'appaltatore deve apporre idonea segnaletica mobile. Uso di idonei DPI (calzature antiscivolo) Ove necessario definizione con le strutture preposte aziendali degli idonei percorsi di transito.		X
	Uso inadeguato di macchine e parti meccaniche in movimento	TRASCUR	Intero stabile	Macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE. Costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all'utilizzo.	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.		X

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO MECCANICO	Utilizzo ascensori/montacarichi	TRASCUR	Intero stabile	Procedura di emergenza per sblocco ascensore.	Si dispone il corretto uso degli impianti elevatori dell'A.S. Ancorare o immobilizzare eventuali carrelli durante l'uso di montacarichi.	X	
	Investimento da carrelli manuali e non attrezzature utilizzo dimezzi di trasporto automezzi carrelli, transpallets	BASSO	Intero stabile	Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato. Delimitazione delle aree di carico e scarico.	Si dispone il rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di carico/scarico. Divieto di manovrare contemporaneamente ad altri automezzi nelle aree di carico e scarico.		X
	Accumulo materiali/attrezzature Caratteristiche dei Magazzini	MEDIO	Aree deposito identificate nell'intero stabile	Sono disponibili gli spazi e i mezzi per il posizionamento ottimale di materiali ed attrezzature.	Si dispone la predisposizione di aree specifiche per lo stoccaggio e la disposizione di materiali ed attrezzature che non dovranno essere depositati al di fuori di esse, se non per lo stretto necessario per esigenze immediate		X

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	No
RISCHIO INCENDIO	Deposito materiali/attrezzature infiammabili	MEDIO	Intero stabile	L'immagazzinamento e deposito di tali materiali/attrezzature avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza. I locali di deposito sono appositamente segnalati, isolati e delimitati.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	X	
	Impiego di sostanze infiammabili/esplodenti	TRASCUR	Laboratori, farmacia, aree tecnologiche	L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza. I locali in cui vengono impiegate tali sostanze sono appositamente segnalati, isolati e delimitati. Per le attività in appalto, non sono previste sostanze infiammabili.	Si dispone l'attuazione delle procedure previste in caso di emergenza.		
	Impianti a rischio specifico	MEDIO	Aree tecnologiche	Il piano di emergenza SGSA-IFO disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.			
	Esodo forzato Inalazione gas tossici Ustioni	MEDIO	Intero stabile	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (quali estintori, manichette, coperte antifiama) regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica. Addestramento antincendio ed alle Procedure di Emergenza. Impianti d'illuminazione di emergenza funzionanti, regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica.	Si dispone il divieto di fumo e l'utilizzo di fiamme libere. Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione aziendale.		

Si
nelle
seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO CHIMICO	Sversamenti e spandimenti sostanze chimiche accidentali	BASSO	Intero stabile	L'utilizzo e lo stoccaggio ed il trasporto di sostanze da parte degli operatori aziendali avviene secondo i criteri e le procedure di sicurezza interne.	Qualora si rendesse necessario utilizzare sostanze chimiche pericolose nello svolgimento dell'appalto, l'impiego dovrà le essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'A.S. e si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste. Attuare le procedure d'emergenza SGSA-IFO Formazione sui rischi specifici		
	Impiego di gas anestetici/medicali	TRASCUR	Blocchi Operatori, terapie intensive e subintensive, degenze e Day Surgery	In caso di sversamento sono disponibili procedure di sicurezza per il contenimento dell'evento a cui si deve attenere tutto il personale.			
	Impiego, trasporto, stoccaggio e smaltimento sostanze chimiche	BASSO	Intero stabile	Mettere a disposizione la procedura aziendale "Allestimento farmaci antiblastici chemioterapici". I dirigenti, i preposti e gli operatori IFO, ognuno per quanto di propria competenza, devono vigilare che i lavoratori dell'impresa adottino le procedure aziendali. Mettere a disposizione i DPI.			
	Preparazione trasporto stoccaggio e somministrazione CTA/Cancerogeni/ Mutageni	BASSO	Farmacia, Oncologia Medica 1 e 2 Ematologia, D.H. 1 e 2				
	Utilizzo sostanze criogene	BASSO	Laboratori, Dermatologia	Per l'utilizzo dell'azoto liquido vengono messi a disposizione gli opportuni DPI.		Informazione per gli operatori e osservazione disposizioni riportate nella specifica segnaletica.	

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO FISICO	Condizioni microclimatiche	TRASCUR	Intero stabile	Le aree ospedaliere sono dotate di impianto di regolazione del microclima realizzato secondo le norme vigenti e regolarmente mantenuto	Non si prevedono interferenze con l'appalto in questione.		
	Utilizzo apparecchiature laser/R.O.A.	TRASCUR		Il rischio radiazioni non ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. Sono presenti apparecchiature portatili regolarmente mantenute e dotate di specifiche protezioni nonché procedure di sicurezza per l'utilizzo.	Si dispone il rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro. Si dispone il rispetto delle procedure predisposte dall'Esperto Qualificato Aziendale		
	Impiego di radiazioni ionizzanti	BASSO	Reparti di Radiodiagnostica, Radioterapia, Blocchi operatori	Il rischio radiazioni ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. Sono presenti apparecchiature portatili regolarmente mantenute e dotate di specifiche protezioni nonché procedure di sicurezza per l'utilizzo.			
	Impianti di Risonanza Magnetica Nucleare	MEDIO	Radiologia, Blocco operatorio	Il rischio radiazioni non ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza.			X
	Impiego/stoccaggio di sostanze radioattive	BASSO	Medicina Nucleare	L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza.		In caso di accesso a zone controllate si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste, procedendo alla relativa formazione del proprio personale secondo le indicazioni dell'Esperto Qualificato Aziendale	X

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO FISICO	Rumore	TRASCUR	Centrale termica, Risonanza Magnetica,	L'azienda attua le opportune verifiche per eventuale superamento dei livelli inferiori di esposizione fornendo eventuali procedure di sicurezza e DPI. Presenza di segnaletica di Sicurezza nelle zone interessate.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste ed il rispetto della segnaletica di sicurezza.		X

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO FMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI-MMC	Sollevamento carichi inanimati	TRASCUR	Farmacia, Centrale di sterilizzazione, Economato Laboratori	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche (traspallet, carrelli) per il trasporto ed il sollevamento per evitare una MMC da parte degli operatori	l'appaltatore effettua adeguata formazione e informazione sulla corretta MMC, sul peso del carico, sul centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica.		
	Movimentazione pazienti	TRASCUR	Reparti degenza, Medicina nucleare, Radiologia, Radioterapia	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie. Trasmissione ai referenti dell'impresa degli indici MAPO dei repart/servizi. Mettere a disposizione i DPC (sollevatori, telini ad alto scorrimento, etc..)	L'appaltatore effettua adeguata formazione e informazione sulla corretta movimentazione manuale dei pazienti.		

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO BIOLOGICO	Contaminazione di arredi, attrezzature, polvere, impianti di climatizzazione	TRASCUR	Intero stabile	Sono applicate e messe a disposizione in azienda le procedure di prevenzione previste dalle raccomandazioni universali, precauzioni standard per l'igiene respiratoria e di isolamento.	Prima di ogni intervento richiedere la formale autorizzazione al responsabile di Reparto / Servizio che darà informazione su rischi aggiuntivi e istruzioni per interventi: permesso di lavoro. Consigliata la vaccinazione anti-epatite-B, oltre alle vaccinazioni obbligatorie.		X
	Accesso ad aree a rischio di contaminazione con pazienti infetti/agenti biologici patogeni	BASSO/MEDIO	Intero stabile, maggiore in: vedi paragrafo 6.1 Rischi del committente	Disponibilità per l'utilizzo di idonei DPI. Uso di appositi contenitori per rifiuti. I dirigenti, i preposti e gli operatori IFO, ognuno per quanto di propria competenza, devono vigilare che i lavoratori dell'impresa adottino le procedure aziendali.	I lavoratori dell'impresa devono adottare le precauzioni standard e, dove richiesto, le eventuali precauzioni aggiuntive. Utilizzo di DPI e formazione del personale. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura per infortunio biologico e di follow-up post esposizione sotto la sorveglianza del proprio Medico competente. I lavoratori dell'impresa devono conoscere e adottare le "procedure isolamento pazienti" e le altre procedure del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) e della Direzione Sanitaria.		X
	Contatto improprio, puntura/taglio con aghi e taglienti ed inalazione agenti biologiche	BASSO	Intero stabile	Sono adottate in azienda procedure di sicurezza e di prevenzione. Sono adottati in azienda aghi con dispositivo di protezione per la prevenzione delle punture accidentali. In caso di evento incidentale è previsto apposito protocollo sanitario.	L'appaltatore deve fornire al proprio personale i DPI eventualmente necessari in funzione del proprio DVR. In ambiti particolari sono previsti DPI forniti dall'Azienda al fine di tutelare sia l'operatore che il paziente. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di follow-up post esposizione sotto la sorveglianza del proprio Medico Competente.		

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO ORGANIZZATIVO	Lavori in appalto Sovrapposizione delle attività dell'appaltatore con il committente o altri appaltatori	BASSO	Intero stabile	Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporale dalle attività della committenza.	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti, data la complessità delle attività in essere presso l'A.S., le attività manutentive non devono essere eseguite in contemporanea con altre attività nello stesso ambiente, locale o area.		X
	Ergonomia delle postazioni di lavoro ed organizzazione degli spazi lavorativi	BASSO	Intero stabile	Sono rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro.	L'appaltatore deve evitare l'uso promiscuo delle attrezzature di lavoro in quanto non autorizzato. Nel caso di interventi manutentivi sulle attrezzature ad uso del personale aziendale deve essere previsto ove possibile la non contemporaneità o lo sfasamento temporale.		X
	Emergenze in genere	BASSO	Intero stabile	Gli operatori aziendali sono stati adeguatamente formati in merito al alle Procedure di Emergenza. Il piano di emergenza SGSA-IFO disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste dall'azienda per eventi interessanti il complesso. L'appaltatore deve individuare in funzione del proprio DVR e piano di emergenza il proprio personale addetto alle emergenze e antincendio di compartimento.	X	
	Emergenze sanitarie	TRASCUR	Intero stabile	Il personale aziendale è formato in merito al primo soccorso in quanto operante in ambito sanitario.	Analoga disposizione si applica ad ogni subappaltatore.	X	
	Esercizio impianti tecnologici	BASSO	Vedasi aree tecnologiche	Gli impianti dell'A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	Si dispone all'appaltatore l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica e non il corretto uso degli impianti elettrici dell'A.S.		X
	Individuazione e gestione locali/ impianti a rischio specifico	BASSO	Vedasi aree tecnologiche				X

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTOR E DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO ORGANIZZATIVO	Presenza di pazienti, visitatori e soggetti terzi a vario titolo personale di altre ditte e personale dell'A.S.	MEDIO	Intero stabile	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale.	Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti e/o interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI. Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali dell'A.S. secondo quanto proposto nella presentazione dell'offerta alla voce documentazione tecnica.	X	
	Presenza di imprese subappaltatrici	MEDIO	Intero stabile	Organizzazione del lavoro evitando contatti rischiosi tra il personale del Committente, dell'appaltatore e del subappaltatore. Definizione puntuale delle attività ad alta complessità lavorativa/organizzativa	Si dispone che l'appaltatore dovrà attuare procedure specifiche di coordinamento per evitare rischi interferenti con particolare riguardo al personale del subappaltatore. Si dispone che l'appaltatore trasferisca e verifichi la corretta applicazione delle misure di prevenzione presenti in questo DUVRI ai suoi subappaltatori. Si dispone all'appaltatore la redazione di specifici piani di sicurezza per tutte le attività con alta complessità lavorativa/organizzativa anche in assenza degli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/08 smi.		X
	FORMAZIONE INFORMAZIONE			Il personale aziendale è oggetto di formazione secondo il protocollo formativo aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.	Si dispone all'appaltatore l'obbligo di formazione del proprio personale e degli eventuali subappaltatori su tutti i rischi presenti negli ambienti dell'azienda appaltante e le conseguenti norme di comportamento, di sicurezza e di emergenza definite dalla medesima.	X	

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)</p>	<p>D.U.V.R.I.</p> <p>REV. Pag. 35 di</p>
--	--	--

8. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, l'Appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei **dispositivi di protezione individuale** non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. Il medesimo principio si applica anche alla **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori che risulta responsabilità ed onere economico dell'Appaltatore. Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d'offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio. In situazioni particolari od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'Azienda Ospedaliera potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con oneri a carico della Stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p> <p>I.F.O.</p> <p>(ART. 26 D. LGS. 81/08)</p>	<p>D.U.V.R.I.</p> <p>REV.</p> <p>Pag. 36 di</p>
--	--	---

9. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale dell'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni agli IFO.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della Committenza è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o dell'opera, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. L'Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.
- d) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzata.
- e) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto.
- f) L'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Resp. Dell'U.O. destinataria dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
- g) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico dell'Appaltatore secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e a fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.5 della L.136/2010;
- b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- f) Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifori nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
- j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- l) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- m) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti la struttura sanitaria.

 Servizio Prevenzione e Protezione I.F.O.	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)	D.U.V.R.I. REV. Pag. 37 di
---	--	--------------------------------------

9.1 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



**E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE
IN TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA SANITARIA**

E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

9.2 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: ACCESSO LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

9.3 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dagli IFO durante l'espletamento del servizio.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

9.4 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformità al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

CARTELLO	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	<u>Cartelli di divieto</u>	forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli antincendio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.
	<u>Cartelli di avvertimento</u>	forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di prescrizione</u>	forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di salvataggio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

9.5 AREE CON RESTRIZIONI DI ACCESSO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Di seguito si riportano le aree con restrizioni di accesso per il personale dell'appaltatore a prescindere della seguente valutazione dei rischi di interferenza nonché le aree date in uso esclusivo/promiscuo all'appaltatore*.

* IL TIPO DI UTILIZZO È DA INTENDERSI QUALE "ESCLUSIVO", NEL CASO IN CUI L'AREA SIA NELLA PIENA ED ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ DELL'APPALTATORE, OPPURE "PROMISCUO", NEL CASO IN CUI SIA IL COMMITTENTE, SIA L'APPALTATORE, SIA ALTRI SOGGETTI POSSONO OPERARVI.

AREE INTERDETTE ALL'APPALTATORE			
Da compilarsi a cura del Committente/RUP/Direzione Sanitaria			
PIANO	STANZA	REPARTO	NOTE
S4	INTERO PIANO	SOTTOPIANO TECNOLOGICO IMPIANTI	
S3 – AREE ESTERNE	INTERO REPARTO	CABINA ELETTRICA	
S3	INTERO REPARTO	CENTRALE TERMICA	
S3	INTERO REPARTO	CENTRALE BOILER	
S3	INTERO REPARTO	CENTRALE IDRICA	
INTERO STABILE	TUTTI	CAVEDI E CONTROSOFFITTI TECNOLOGICI	
10	TUTTI	LOCALI ASCENSORI	
S2	LAB. FARMACI ANTIBLASTICI	FARMACIA	
S2	LAB. PREPARAZIONI GALENICHE	FARMACIA	

AREE CON OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE D'ACCESSO PREVENTIVA			
Da compilarsi a cura del Committente: RUP/Direzione Sanitaria			
Piano	Stanza	Reparto	Note

ELENCO LOCALI ED AREE ESTERNE E RELATIVA DESTINAZIONE D'USO CEDUTI ALL'APPALTATORE					
Piano	Stanza	Reparto	Destinazione d'uso	Tipo di utilizzo	Note

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)</p>	<p>D.U.V.R.I. REV. Pag. 40 di</p>
--	--	---

10 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

10.1 RISCHI STRUTTURALI

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

I luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica, tuttavia:

- potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano;
- si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale può esserci presenza di neve o ghiaccio;
- può essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di cavi elettrici e canalizzazioni varie;
- possono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.



10.2 RISCHIO ELETTRICO

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.



Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

 Servizio Prevenzione e Protezione I.F.O.	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)	D.U.V.R.I. REV. Pag. 41 di
---	--	--------------------------------------

10.2.1 RISCHIO ELETTRICO : NORME PRECAUZIONALI

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)
- gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina

Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio.

10.3 RISCHIO DI INCENDIO



Ogni singola Azienda Sanitaria è dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni di emergenza.

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)</p>	<p>D.U.V.R.I. REV. Pag. 42 di</p>
---	--	---

10.3.1 RISCHIO DI INCENDIO: SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA

In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli strutturali, pericoli per l'incolumità fisica (rissa, minaccia folle, ecc.) si possono attivare i soccorsi tramite un'apposita numerazione interna specifica per ogni Azienda Sanitaria.

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

 Servizio Prevenzione e Protezione I.F.O.	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)	D.U.V.R.I. REV. Pag. 43 di
---	--	--------------------------------------

10.4 RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs. 81/08 s.mi. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.

I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.



10.4.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infezioni o potenzialmente tali).

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:

In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio medico competente.

10.5 RISCHIO RADIOLOGICO

I locali all'interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:



In ambiente sanitario le fonti pericolose di radiazioni ionizzanti sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti "isotopi radioattivi", utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici o anche di ricerca biomedica. Il maggior contributo deriva senza dubbio dall'uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica.

In Radiologia i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate.

E', tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché siano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.

Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo viene irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione. In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:

- TEMPO
- DISTANZA
- SCHERMATURE

Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l'apparecchio non eroga radiazioni.

Anche nei locali all'interno dei quali vengono effettuate manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura entra quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni. Comunque, in quest'ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi),
- inalazione.

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.

 <p>Servizio Prevenzione e Protezione I.F.O.</p>	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)</p>	<p>D.U.V.R.I. REV. Pag. 45 di</p>
--	--	---

10.5.1 RISCHIO RADIOLOGICO : NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)

Alcune note particolari

Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Se vi è spandimento di sostanze radioattive o in caso di incidenti, contattare immediatamente il Numero di Emergenza secondo le procedure definite dalle Aziende Sanitarie.

10.6 RISCHIO LASER

L'utilizzo dei laser comporta a seconda del tipo di sorgente usata, l'osservanza di alcune norme operative per garantire sicurezza a tutto il personale potenzialmente esposto.



Le zone in cui sono in uso apparecchiature laser sono segnalate da cartelli indicanti il segnale di pericolo di emissione laser e la dicitura: **PERICOLO RADIAZIONE LASER**

Attualmente i laser sono stati divisi in 4 classi:

Classe I : laser sicuri; l'osservazione diretta del fascio non risulta pericolosa.

Classe II : nell'osservazione diretta del fascio la protezione dell'occhio è generalmente assicurata dai riflessi di difesa (riflesso palpebrale); danni possono essere provocati con deliberata e prolungata visione del fascio o quando i riflessi sono compromessi.

Classe IIIA : l'osservazione diretta del fascio con strumenti ottici è pericolosa (oculari, microscopi, ecc.).

Classe IIIB : l'osservazione diretta del fascio è sempre pericolosa.

Classe IV : è pericolosa l'osservazione anche della radiazione diffusa da uno schermo. Possono causare danni a carico della cute e possono essere causa d'incendio. E' necessario evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle alla radiazione diretta o diffusa.

Nella tabella seguente sono indicate le precauzioni generali che devono essere adottate nell'utilizzo delle sorgenti laser a seconda della classe di appartenenza:

Laser di Classe I: nessuna precauzione
Laser di Classe II: non osservare direttamente il fascio laser
Laser di Classe III: non fissare il fascio né ad occhio nudo né utilizzando strumenti ottici
Laser di Classe IV: evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa; usare particolare cautela in quanto probabile fonte di incendio.

10.6.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

L'accesso alla zona delimitata deve essere consentito solo alle persone autorizzate.

Le pulizie dei locali devono avvenire a laser spento.

Sono da evitare le riflessioni non controllate ed accidentali (non indossare orologi o gioielli, qualora gli apparecchi siano in funzione).

Quando è in funzione tutti devono indossare occhiali di protezione.

In caso di incidente comunicare al Responsabile l'accaduto.

10.7 RISCHIO CHIMICO

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.



Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi),
 - inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
- Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

10.7.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.).

Alcune note particolari

- se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
- se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prev. e Protezione;
- è vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti c/o reparti/servizi/divisioni dell'Azienda;
- se vi è spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici;
- segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento contattare il numero di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.
- se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci;
- è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
- aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.

 <p>Servizio Prevenzione e Protezione I.F.O.</p>	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)</p>	<p>D.U.V.R.I. REV. Pag.48 di</p>
--	--	---

10.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi possono essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari, **questi saranno oggetto di valutazione con le singole Aziende Sanitarie nella riunione di Cooperazione e Coordinamento e nella integrazione nel DUVRI che verrà allegato al contratto.**



 Servizio Prevenzione e Protezione I.F.O.	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZE IN PRESENZA DI CONTRATTI D'APPALTO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)	D.U.V.R.I. REV. Pag. 49 di
---	--	--------------------------------------

11 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 s.m.i. APPALTATORE

Spett.li
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
 Via Chianesi n. 53
 00144 - ROMA

Su carta intestata dell'appaltatore

Oggetto APPALTO: _____
Dichiarazione adempimenti sulla Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i.

Il sottoscritto _____ (allegata fotocopia di valido documento d'identità)
 Legale Rappresentante o Titolare della Ditta _____
 con sede legale in _____ Via _____

dichiara quanto segue

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
 - è dotato delle abilitazioni necessarie;
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso - art. 36-37 D. Lgs. 81/08;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 D. Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività;
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo;
4. Che l'Appaltatore adotta/non adotta un sistema ex-D. Lgs. 231/01 relativo almeno ai reati legati all'igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 300 del D. Lgs 81/08 s.m.i.;
5. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture;
6. Che s'impegna a trasferire tutte le informazioni di Cooperazione e Coordinamento nonché procedure di sicurezza ed istruzioni di lavoro ad ogni eventuale subappaltatore vigilando sulla loro corretta applicazione.

Si comunica inoltre

Datore di lavoro : _____ Tel. _____ e-mail _____

Responsabile Servizio Prev. e Protezione : _____ Tel. _____ e-mail _____

Medico Competente: _____ Tel. _____ e-mail _____

Lì, _____ In fede, f.to _____

12 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 s.m.i. SUBAPPALTATORE

Spett.li

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Via Chianesi n. 53

00144 - ROMA

Su carta intestata del Subappaltatore

Oggetto APPALTO: _____
Dichiarazione adempimenti sulla Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i.

Il sottoscritto _____ (allegata fotocopia di valido documento d'identità)

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta _____

con sede legale in _____ Via _____

dichiara quanto segue

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
 - è dotato delle abilitazioni necessarie;
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso - art. 36-37 D. Lgs. 81/08;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 D. Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività;
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo;
4. Che la scrivente impresa subappaltatrice adotta/non adotta un sistema ex-D.Lgs. 231/01 relativo almeno ai reati legati all'igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 300 del D. Lgs 81/08 s.m.i.;
5. Che ha preso visione del DUVRI dell'appalto, e contestualmente verificato che sussistono/non sussistono ulteriori rischi interferenziali che comportino misure aggiuntive.

Si comunica inoltre

Datore di lavoro : _____ Tel. _____ e-mail _____

Responsabile Servizio Prev. e Protezione : _____ Tel. _____ e-mail _____

Medico Competente: _____ Tel. _____ e-mail _____

Lì, _____ In fede, f.to _____